

CONDIZIONI GENERALI DI PRENOTAZIONE ON LINE E SUCCESSIVA LOCAZIONE DI UNITÀ DA DIPORTO

1) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ON LINE. OBBLIGHI CONSEGUENTI.

Etelec Italia S.p.a. Società Benefit con sede in Italia – Napoli, alla via De Roberto n.40, Codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese: 06507481213 (appresso il “Locatore” ovvero l’“Armatore”) attraverso il suo sito internet www.sea-charter.it propone e realizza la conclusione con i propri clienti (appresso il/i “Conduttore/i”) di contratti di locazione di imbarcazioni da diporto, di cui essa stessa è società armatrice, mediante la procedura di prenotazione on line ivi attivata.

Effettuando una richiesta di prenotazione attraverso il sito internet www.sea-charter.it il Cliente s’impegna a sottoscrivere con Etelec Italia S.p.a. Società Benefit il contratto definitivo di locazione dell’imbarcazione prenotata, alle condizioni di durata e prezzo indicate e descritte nel modulo di prenotazione on line nonché alle condizioni generali di contratto di seguito esplicitate. Etelec Italia S.p.a. Società Benefit, ricevuta la richiesta di prenotazione dal Cliente, invierà a questi un’e-mail a conferma della prenotazione avvenuta, indicando data e luogo di perfezionamento del contratto definitivo di locazione dell’imbarcazione. L’utente/cliente si obbliga espressamente, una volta conseguita l’accettazione della prenotazione eseguita on line, a concludere per iscritto con Etelec Italia S.p.a. Società Benefit il contratto definitivo di locazione dell’imbarcazione prenotata.

Il visitatore/cliente si impegna a fornire informazioni accurate e veritiere durante il processo di registrazione e prenotazione ed in qualsivoglia modalità e/o forma gli venga richiesto. Al momento della prenotazione on line dell’imbarcazione il Cliente eseguirà in favore di Etelec Italia S.p.a. Società Benefit il pagamento dell’acconto prezzo della locazione dell’imbarcazione e degli eventuali servizi integrativi contrattati e prenotati attraverso il sito internet, ciò in base alle indicazioni di pagamento fornite dal sito internet all’utente durante il processo di prenotazione.

2) CONDIZIONI GENERALI DELLA LOCAZIONE: DEFINIZIONI E OGGETTO DEL CONTRATTO.

L’epigrafe dei contratti definitivi di locazione di unità da diporto conclusi dal Locatore con il Conduttore, sotto la rubrica “Parte 1) Definizioni e dettagli” recherà:

- l’indicazione e identificazione delle parti contraenti, nella specie dell’Armatore e del Conduttore;
- l’indicazione e l’identificazione degli ospiti del Conduttore con patente nautica;
- l’indicazione e l’identificazione dell’unità da diporto oggetto di locazione;
- la durata della locazione;
- la data di consegna al Conduttore e di riconsegna al Locatore;
- l’indicazione dei limiti di navigazione, del numero massimo di presone trasportabili, dell’eventuale mediatore marittimo, del depositario, dell’importo del deposito cauzionale, dell’importo della locazione e delle modalità e termini di pagamento;
- le condizioni particolari dell’unità ed eventuali note al riguardo.

L’epigrafe dei contratti di locazione di unità da diporto conclusi dal Locatore con il Conduttore, sotto la rubrica “Parte 2) Definizioni e dettagli” recherà:

- l’indicazione della destinazione di viaggio e della finalità;

- l'elenco delle persone che saranno presenti a bordo durante la navigazione, le soste e gli ormeggi.

I contratti di locazione sottoscritti da Etelec Italia S.p.A. Società Benefit in qualità di Locatore e i suoi clienti nella qualità di Conduttori avranno ad oggetto la concessione del godimento dell'unità da diporto descritta nell'atto negoziale per le finalità ricreative ad essa riconnesse, garantendo, al momento della consegna, il perfetto stato d'uso e manutenzione dell'unità, salvo le eventuali note riportate alla lettera N) della Parte 1) "Definizioni e dettagli" e il serbatoio pieno.

La locazione avrà la durata pattuita e indicata nella "Parte 1): Definizioni e dettagli" alla lettera D).

Alla scadenza della locazione è fatto obbligo al Conduttore di riconsegnare presso il medesimo ormeggio di prelievo l'unità locata, avendo cura, a proprio onere e spese, che la stessa imbarcazione versi nelle medesime condizioni di uso, manutenzione e rifornimento riscontrate al momento della consegna della predetta imbarcazione.

3) CONDIZIONI GENERALI DELLA LOCAZIONE: COMANDO ED EVENTUALI SERVIZI ACCESSORI.

Le unità da diporto oggetto delle presenti condizioni generali di contratto sono concesse esclusivamente in locazione da parte del Locatore al Conduttore e, dunque, senza alcuna pattuizione di servizi accessori.

Nel caso in cui il Conduttore sia titolare di patente nautica lo stesso dichiarerà che l'imbarcazione oggetto del contratto sarà da lui e soltanto lui, condotta nella qualità di Skipper e comandante dell'unità stessa, ai sensi del Codice della Navigazione. Il Conduttore dichiarerà altresì di accettare l'imbarcazione e confermare che essa è in perfetto stato pronto per la navigazione, e di aver preso visione dei documenti di bordo della imbarcazione e delle limitazioni e prescrizioni negli stessi indicati. Al Conduttore è fatto obbligo di non cedere a terzi, a nessun titolo, l'imbarcazione ed il suo governo. Nel caso in cui il Conduttore non sia munito di patente nautica e con presenza a bordo di ospite munito di patente nautica, il medesimo Conduttore dichiarerà, assumendone ogni conseguente impegno e responsabilità, che l'imbarcazione oggetto di contratto sarà condotta nella qualità di Skipper e comandante dell'unità stessa da un ospite del Conduttore, munito di patente nautica, e riportato alla lettera B) della "Parte 1): Definizioni e dettagli".

Il soggetto ivi riportato, che sottoscriverà il contratto "per accettazione" dichiarerà altresì, assumendone ogni conseguente impegno e responsabilità, che l'imbarcazione è in perfetto stato, pronta per la navigazione e di aver preso visione dei documenti di bordo e delle limitazioni e prescrizioni negli stessi indicati. Il soggetto di cui alla lettera b) della "Parte 1): Definizioni e dettagli" si impegnerà a non cedere a terzi, a nessun titolo, l'imbarcazione ed il suo governo.

4) CONDIZIONI GENERALI DELLA LOCAZIONE: OSPITI DEL CONDUTTORE.

Il Conduttore dichiarerà, assumendone ogni conseguente impegno e responsabilità, che a bordo dell'unità oggetto della locazione saranno presenti - durante la navigazione, le soste e gli ormeggi - i soggetti riportati nella precedente "Parte 2): Destinazione ed elenco ospiti".

Il Conduttore assume tutte le responsabilità di legge rispetto agli eventi che possano accadere ai terzi imbarcati dianzi compiutamente elencati e identificati.

5) CONDIZIONI GENERALI DELLA LOCAZIONE: EQUIPAGGIAMENTO E INVENTARIO DOTAZIONI DI BORDO.

Le unità oggetto del contratto di locazione sono munite di ogni accessorio, dotazione, documentazione e presupposto amministrativo, fiscale e assicurativo utile e necessario alla navigazione, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Le unità sono concesse in locazione al Conduttore munite di tutte le attrezzature e dotazioni di corredo, così come dettagliate nella lista delle dotazioni di bordo.

Il Locatore consegnerà l'imbarcazione nel giorno e all'ora previamente concordati, pienamente efficiente e in perfetto stato di navigabilità, con le relative pertinenze, completa di accessori, equipaggiamenti e dotazioni di sicurezza, munite di tutta la documentazione necessaria alla navigazione.

All'atto della presa in consegna, presso il posto barca previamente indicato, il Locatore fornirà al Conduttore copia del contratto unitamente ad un inventario, allegato sub A) al contratto, in cui sono specificate le condizioni dell'unità ed elencate tutte le dotazioni fornite. Il Conduttore con la sottoscrizione del contratto dichiara di aver preso visione e di accettare il suddetto inventario siccome facente piena prova dell'oggetto della locazione e di aver ricevuto dal Locatore l'imbarcazione in buono stato di manutenzione, idonea all'uso pattuito e dotata di tutti gli accessori regolamentari.

Alla riconsegna del mezzo le Parti accerteranno in contraddittorio che tutto l'equipaggiamento e la documentazione di cui al citato inventario sia riconsegnata in uno all'imbarcazione, in condizioni di perfetta efficienza o almeno pari a quelle evidenziate in inventario.

L'imbarcazione/natante è concessa/o in locazione con il pieno di carburante.

6) CONDIZIONI GENERALI DELLA LOCAZIONE: CONSEGNA E RESTITUZIONE DEL MEZZO (RICONSEGNA).

La locazione ha inizio il giorno e l'ora della consegna dell'unità al Conduttore e ha termine il giorno e l'ora della riconsegna dell'unità oggetto di contratto al Locatore nel rispetto dei termini e modalità contrattuali puntualmente previsti. In caso di ritardo nella riconsegna dell'unità, il Conduttore dovrà contattare telefonicamente l'ufficio del Locatore e/o il soggetto da questo delegato e indicato nella "Parte 1 Definizioni e Dettagli - Lettera E)", entro 15 minuti di ritardo dalla concordata scadenza del periodo di locazione. In caso di ritardo protratto per oltre due ore dalla prevista ora di riconsegna il Conduttore corrisponderà al Locatore una penale pari a n.1 (un) giorno aggiuntivo di locazione, incrementata del maggior costo dovuto all'eventuale maggior danno arrecato.

7) CONDIZIONI GENERALI DELLA LOCAZIONE: OBBLIGHI DELL'ARMATORE.

L'armatore non stipulerà alcun altro contratto di locazione relativo all'unità da diporto per lo stesso periodo di tempo indicato nel contratto; inoltre dovrà:

- a) Consegnare l'unità al conduttore nel luogo e nei tempi convenuti, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza e idonee condizioni di pulizia, munite delle dotazioni di sicurezza e dei documenti prescritti per legge;
- b) Garantire al Conduttore che l'unità alla consegna avrà le caratteristiche indicate nella presente scrittura;
- c) Assicurare e tenere assicurata l'unità secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e descritto a successivo art. 12;

d) Restituire prontamente al Conduttore, senza interessi, il deposito cauzionale dopo aver constatato l'inesistenza di danni all'unità, di violazioni contrattuali e di obbligazioni contratte dal Conduttore durante la locazione; ogni eventuale trattenuta dovrà essere regolarmente documentata;

e) Provvedere alle riparazioni ed alle sostituzioni dovute a vizi occulti propri dell'unità o delle sue parti, nonché a quelle dovute al logorio per l'uso normale dell'unità secondo l'impiego convenuto;

f) Provvedere alla restituzione del prezzo pagato dal Conduttore ove quest'ultimo, per cause di forza maggiore o per le cattive condizioni meteorologiche, non abbia potuto usufruire dell'imbarcazione.

Il Locatore, con la sottoscrizione del contratto e dell'inventario rilasciato all'atto della consegna, dichiara di aver puntualmente verificato le condizioni, le apparecchiature, le dotazioni e la documentazione di bordo e che l'imbarcazione consegnata è perfettamente idonea all'uso convenuto.

8) CONDIZIONI GENERALI DELLA LOCAZIONE: USO DELL'UNITÀ E OBBLIGHI DEL CONDUTTORE.

Il Conduttore è tenuto all'utilizzo dell'imbarcazione nel rispetto delle regole della massima diligenza, gestendola e custodendola secondo le buone regole della marineria, della corretta tecnica nautica, delle caratteristiche tecnico-strutturali proprie dell'imbarcazione, oltre che secondo quanto indicato dai documenti di bordo e in conformità con l'impiego convenuto.

Nella specie al Conduttore è fatto obbligo di:

- pagare l'Armatore, nei modi e nei termini convenuti, il fitto relativo al periodo di locazione pattuito;
- versare, a garanzia di qualsiasi obbligazione a suo carico derivante dal presente contratto, il deposito cauzionale contestualmente alla presa in consegna dell'unità;
- adibire l'imbarcazione esclusivamente all'uso diportistico, prendendo atto che è fatto divieto assoluto di trasporto merci e passeggeri, pesca professionale, qualsiasi genere di commercio, l'impiego per l'insegnamento della navigazione, per attività sportive e/o quale unità di appoggio per immersioni subacquee;
- rispettare il numero massimo delle persone trasportabili indicate nel presente contratto e riportate nei documenti dell'unità;
- rispettare le aree e i periodi di navigazione autorizzati e comunque navigare solo nelle acque consentite per il tipo di imbarcazione;
- utilizzare l'unità con la normale diligenza e secondo le sue caratteristiche tecniche, tra porti e ancoraggi buoni e sicuri, compresi entro i limiti di navigazione convenuti, ove possa stare in sicurezza sempre galleggiante, programmando la navigazione in modo da riconsegnare l'unità nel luogo e nei tempi convenuti;
- sostenere tutte le spese per la fornitura di combustibile, olio lubrificante, acqua ed elettricità, del cibo e delle bevande per sé ed i suoi ospiti, i costi di comunicazione ed in genere tutte le spese ed i costi conseguenti all'utilizzo dell'unità da parte del Conduttore e dei suoi ospiti per tutta la durata della locazione;
- informare periodicamente l'Armatore circa lo stato e la posizione dell'unità; in caso di incidente, danno o avaria, il Conduttore dovrà darne immediata comunicazione ed eventuali riparazioni dovranno essere concordate ed autorizzate per iscritto dall'Armatore;
- provvedere, durante il periodo di locazione, alla manutenzione ordinaria dell'unità per conservarla nelle stesse condizioni di efficienza e navigabilità nelle quali è stata

presa in consegna ed in regola con leggi ed i regolamenti vigenti, nonché alle riparazioni ed alle sostituzioni necessarie all'unità se imputabili alla sua responsabilità o a quella dei suoi ospiti;

- sostenere il costo dei danni non indennizzabili dall'assicuratore per fatto o colpa del Conduttore stesso e dei suoi ospiti se imputabili alla sua responsabilità o a quella dei suoi ospiti;

- assumere la piena responsabilità della sicurezza e della condotta dei minori presenti a bordo;

- non partecipare a competizioni nautiche e manifestazioni sportive di qualunque genere; a non tenere a bordo animali, armi, esplosivi e sostanze stupefacenti, neanche per uso personale;

- non chiedere di essere rimorchiato o rimorchiare altre unità se non in caso di assoluta emergenza;

- non uscire da un porto o a lasciare un ancoraggio sicuro quando l'Autorità competente vieti la navigazione o le condizioni del vento siano uguali o superiori a forza 5 della scala di Beaufort o, in generale, quando le condizioni meteo-marine, lo stato dell'unità e del suo equipaggio siano tali da compromettere la sicurezza delle persone presenti a bordo e dell'unità;

- rispettare le disposizioni delle autorità portuali, doganali, sanitarie e le norme di pesca anche subacquea;

- prestare ascolto all'autorità portuale e agli avvisi ai naviganti, in particolare quando sussistano limiti e divieti alla navigazione in caso di maltempo e/o di pericolosità per la navigazione;

- navigare solo in condizioni meteorologiche che garantiscano la totale sicurezza per sé, per l'equipaggio e per gli ospiti imbarcati;

- mantenere la barca in corretto stato di navigabilità per tutta la durata del periodo di locazione;

- non navigare in zone pericolose e nelle zone dove è interdetta la navigazione, tenendo presente che in tali casi esso verrà ritenuto unico responsabile violazioni e/o per danni a cose o persone;

- non sublocare l'imbarcazione in oggetto.

L' imbarcazione non potrà essere condotta per:

- per il trasporto illegale di merci (contrabbando, stupefacenti ecc);
- per fini commerciali dietro corrispettivo;
- per l'insegnamento della navigazione da diporto;
- quale unità di appoggio per immersioni subacquee.

Il Conduttore è obbligato all'osservanza, anche a nome dei suoi ospiti, delle leggi e delle norme vigenti nelle cui acque l'imbarcazione navigherà nel corso della locazione.

Il Conduttore dovrà verificare che nessun animale sia portato a bordo senza l'espressa approvazione scritta da parte del Locatore.

Il Conduttore ha a responsabilità di assicurare che il comportamento degli ospiti imbarcati non molesti altre persone o possa screditare il nome dell'imbarcazione e/o del Locatore.

9) CONDIZIONI GENERALI DELLA LOCAZIONE: CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE.

Il corrispettivo, con riferimento alla durata della locazione e alla destinazione dichiarata dal Conduttore, è riportato nella "Parte 1): Definizioni e dettagli" alla lettera L), e dovrà

essere corrisposto secondo le modalità riportate alla lettera M) del documento richiamato.

Al momento della prenotazione on line dell'imbarcazione il Cliente eseguirà in favore di Etelec Italia S.p.a. Società Benefit il pagamento dell'acconto prezzo della locazione dell'imbarcazione e degli eventuali servizi integrativi contrattati e prenotati attraverso il sito internet, ciò in base alle indicazioni di pagamento fornite dal sito internet all'utente durante il processo di prenotazione.

E' altresì dovuta la corresponsione da parte del Conduttore in favore del Locatore del deposito cauzionale, di cui alla lettera L) della "Parte 1): Definizioni e dettagli"; detto deposito sarà bloccato sulla carta di credito intestata al Conduttore, al momento della prenotazione e sottoscrizione del presente contratto. La somma del deposito cauzionale sarà sbloccata - salvo lo scorporo e addebito di importi a copertura di eventuali danni, perdite, avarie e ritardi nella riconsegna, trattenuti dal Locatore - al termine della locazione.

10) CONDIZIONI GENERALI DELLA LOCAZIONE: SOSPENSIONE DELLA LOCAZIONE.

Qualora a causa di avarie inerenti parti dell'unità le cui riparazioni o sostituzioni siano imputabili all'Armatore in quanto dovute a vizi occulti o a logorio per l'uso normale previsto dal contratto:

a) l'utilizzo dell'unità venga impedito per un periodo non superiore alle 24 (ventiquattro) ore consecutive o di un decimo della durata della locazione, quale sia il più breve, il fitto non decorrerà a partire dal momento in cui ha avuto inizio l'interruzione fino al momento in cui l'unità sarà in grado di riprendere il servizio. Il Conduttore avrà diritto alla immediata restituzione del fitto per il periodo non goduto. Resta ferma la scadenza del contratto, salvo patto contrario.

b) l'unità andasse perduta o l'utilizzo di questa venisse impedito per un periodo superiore alle 24 (ventiquattro) ore consecutive o di un decimo della durata della locazione, quale sia il più breve, il Conduttore potrà invocare la risoluzione del contratto dandone immediata comunicazione scritta all'Armatore. Qualsiasi compenso pagato in anticipo, a partire dal momento in cui si è verificata l'interruzione o la perdita, dovrà essere immediatamente restituito al Conduttore. In tali circostanze la riconsegna dell'unità avverrà nel luogo ove si è verificata la causa dell'interruzione o laddove l'unità fosse andata perduta; Il Conduttore avrà pure diritto al rimborso delle spese di viaggio e di alloggio per sé ed i suoi ospiti necessarie per raggiungere il porto previsto per la riconsegna.

Quanto dianzi statuito trova applicazione solo nel caso in cui il Conduttore provveda a trasmettere comunicazione scritta (tramite lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail) all'Armatore entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando si è manifesta l'avaria.

11) CONDIZIONI GENERALI DELLA LOCAZIONE: PROPRIETÀ DEL BENE OGGETTO DELLA LOCAZIONE.

La proprietà dell'imbarcazione locata e di tutti gli accessori, le apparecchiature e le dotazioni di bordo rimane sempre e comunque in capo al Locatore che conserva, ad ogni effetto di legge e segnatamente anche ai fini di quanto statuito dal comma 9 dell'art.42 bis del Codice della Nautica da diporto, la qualifica e la qualità, formale e sostanziale, di Parte Armatrice, assumendone verso i terzi ogni conseguente responsabilità di legge.

Il Conduuttore non potrà mai in nessun modo e per nessuna ragione vantare alcun diritto sui beni e sui servizi oggetto del contratto. E' fatto divieto per il Conduuttore di sublocare, affidare a terzi, ipotecare, costituire l'imbarcazione in pegno o garanzia sotto qualsiasi forma anche gratuita.

Qualora terzi esercitassero azioni giudiziarie, sequestri o atti esecutivi di qualsiasi tipo sull'unità oggetto del contratto il Conduuttore è obbligato a fare immediatamente presente e dimostrare con ogni documento in suo possesso che l'imbarcazione costituisce oggetto di contratto di locazione con il Locatore ed è obbligato a comunicare a immediatamente a quest'ultima il fatto.

Il Conduuttore è obbligato a conservare all'interno dell'imbarcazione copia del contratto e ad esibirla alle Autorità Competenti a richiesta delle stesse. Se a causa dell'inosservanza di tale obbligo l'imbarcazione dovesse essere sottoposta a fermo o sequestro, il Conduuttore dovrà rimborsare al Locatore l'ammontare del danno subito oltre al corrispettivo relativo ad ogni giorno di locazione, salvo il risarcimento del maggior danno.

12) CONDIZIONI GENERALI DELLA LOCAZIONE: RIPARAZIONI.

In caso di guasto, malfunzionamento o difetto è fatto divieto per il Conduuttore di utilizzare l'imbarcazione onde evitare possibili aggravamenti o danni al mezzo e/o a terzi. In tale ipotesi il Conduuttore è tenuto a comunicare immediatamente al Locatore il fatto.

Nel caso in cui si verifichi una necessità urgente potrà provvedervi il Conduuttore solo ed esclusivamente dietro preventiva autorizzazione scritta del Locatore.

Il Conduuttore non potrà apportare alcuna modifica all'imbarcazione oggetto del contratto.

13) CONDIZIONI GENERALI DELLA LOCAZIONE: COPERTURE ASSICURATIVE.

L'armatore s'impegna a tenere assicurata l'unità contro i rischi ordinari di navigazione per la durata della locazione tramite polizza corpi, con estensione della validità per la locazione e valore dell'unità indicato in polizza equivalente a stima o stimato, comprendente i casi di perdita totale, avaria particolare, nonché tramite polizza a copertura della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dell'unità estesa a terzi trasportati; copia delle polizze è tenuta a bordo dell'unità. Il Conduuttore può richiedere che prima dell'imbarco gli sia fornita copia di tutte le polizze per la consultazione; se il Conduuttore non ritenesse sufficienti i massimali di copertura dovrà darne comunicazione scritta all'Armatore, il quale sarà tenuto ad elevarli fino ai limiti richiesti, ma le spese relative saranno ad esclusivo carico del Conduuttore.

Sono esclusi da ogni garanzia assicurativa i danni che possano verificarsi per il furto totale e parziale dell'imbarcazione e delle sue attrezzature, i danni cagionati per fatto e colpa del Conduuttore all'imbarcazione e alle attrezzature, il furto, la perdita o il danneggiamento delle cose e degli effetti di proprietà del Conduuttore e degli ospiti trasportati nonché i danni patiti dal Conduuttore e dai trasportati per fatti o atti estranei alla responsabilità civile del Locatore.

14) CONDIZIONI GENERALI DELLA LOCAZIONE: RESPONSABILITÀ.

La società proprietaria Locatrice conserva, ad ogni effetto di legge e segnatamente anche ai fini di quanto statuito dal comma 9 dell'art.42 bis del Codice della Nautica da diporto, la qualifica e la qualità, formale e sostanziale, di Parte Armatrice, assumendone

verso i terzi ogni conseguente responsabilità di legge. Resta di contro ferma la responsabilità del Conduttore verso il Locatore per la violazione degli obblighi scaturenti dalla sottoscrizione del contratto di locazione.

Con la firma del contratto il Conduttore rende noto di essere perfettamente a conoscenza delle ordinanze balneari e delle normative vigenti in Italia che regolano la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; conseguentemente il medesimo Locatore declina ogni responsabilità per eventuali danni all'imbarcazione o alle persone trasportate o a terzi.

Il soggetto munito di patente nautica, di cui al precedente punto 3. delle presenti condizioni generali di contratto, assume ogni correlata responsabilità, dichiarando di essere abilitato e comunque fisicamente idoneo alla conduzione del mezzo oggetto della locazione.

Eventuali sanzioni dovute al mancato rispetto della normativa vigente, saranno ritenute a carico dello stesso, pagate direttamente dal Conduttore o trattenute dalla cauzione versata.

15) CONDIZIONI GENERALI DELLA LOCAZIONE: AMMENDE E CONTRAVVENZIONI.

Sono a carico del Conduttore le ammende e le contravvenzioni per infrazioni al Codice Marittimo o Civile dell'imbarcazione commesse durante il periodo di locazione.

16) CONDIZIONI GENERALI DELLA LOCAZIONE: SALVATAGGIO.

Il Compenso netto per le operazioni di recupero, rimorchio, salvataggio, assistenza e soccorso prestate ad altre unità sarà ripartito in parti uguali tra l'Armatore ed il Conduttore. Tutte le misure prese dall'Armatore per stabilire l'ammontare del compenso spettante per il salvataggio e per ottenerne il pagamento saranno vincolanti per il Conduttore.

17) CONDIZIONI GENERALI DELLA LOCAZIONE: SPESE DELLA NAVIGAZIONE, DELL'UTILIZZO E DI CAMBUSA.

Eventuali costi relativi ad ormeggi, combustibile, canoni, approvvigionamenti di cambusa e qualsivoglia altro importo riconducibile alla navigazione e all'utilizzo dell'imbarcazione sono da intendersi ad unico ed esclusivo carico del Conduttore.

18) CONDIZIONI GENERALI DELLA LOCAZIONE: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO.

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dal Locatore, nel caso di uso non appropriato del mezzo da parte del Conduttore ovvero di violazione da parte di questi di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Il Conduttore, a sua volta, potrà risolvere anticipatamente il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui il mezzo e l'equipaggiamento indicati nel presente contratto non siano idonei all'uso ed all'utilizzo, purché tale eccezione sia mossa prima della presa in consegna del mezzo nautico.

Secondo quanto previsto dalla Direttiva 1997/7/CE, nel caso in cui il contratto fosse concluso a distanza e il Conduttore sia un Consumatore (intendendo tale la persona fisica che agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale), quest'ultimo potrà esercitare il diritto di recesso entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione del contratto. Inviando all'Armatore:

a) lettera raccomandata a/r; oppure,

b) telegramma o pec (posta elettronica certificata).

Il diritto di recesso non può essere esercitato:

a) nel caso in cui l'esecuzione del contratto debba iniziare prima del termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione del contratto stesso;

b) quanto l'Armatore, su richiesta del Condotto, si impegna a consegnare l'unità ad una data determinata o in un periodo prestabilito.

19) CONDIZIONI GENERALI DELLA LOCAZIONE: IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

Secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2006/112/CE come modificata dalla Direttiva 2008/8/CE, il contratto deve essere considerato come "locazione a breve termine di mezzi di trasporto" nel caso in cui la durata della locazione non sia superiore a 90 giorni e per "luogo di utilizzazione della prestazione di servizio" deve intendersi il luogo di messa a disposizione (Luogo di consegna) dell'unità al Condotto. Ai fini della determinazione dell'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) che il Condotto dovrà corrispondere sul fitto indicato nella presente scrittura, si applicano le seguenti regole:

a) se il "luogo di consegna" è situato nel territorio di uno Stato appartenente alla Comunità Europea, il fitto deve essere assoggettato ad Iva in base alle regole vigenti in tale Stato;

b) se il "luogo di consegna" è situato nel territorio di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea e l'unità è utilizzata nel territorio di uno Stato appartenente alla Comunità Europea, il fitto deve essere assoggettato ad Iva in base alle regole vigenti in tale Stato;

c) se il "luogo di consegna" è situato nel territorio di uno Stato appartenente o meno alla Comunità Europea e l'unità è utilizzata nel territorio di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea, il fitto non è soggetto ad Iva.

20) CONDIZIONI GENERALI DELLA LOCAZIONE: NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

Tutto quanto non specificato nelle presenti condizioni generali di contratto e nel successivo contratto verrà regolato dalla Legislazione Italiana vigente, in materia, all'atto della stipula dello stesso.

21) CONDIZIONI GENERALI DELLA LOCAZIONE: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati personali comunicati al Locatore verranno trattati come previsto dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali "GDPR" e non verranno ceduti a terzi e ne potrà essere richiesta la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione inviando comunicazione scritta.

I dati comunicati al Locatore verranno utilizzati per la sola conclusione o esecuzione del contratto di locazione ed eventuali contratti ad esso collegati, per la gestione del pagamento/i e a fini contabili/amministrativi e comunque funzionali all'instaurazione ed allo svolgimento del presente rapporto contrattuale. Tali dati potranno essere usati anche per inoltrare eventuali comunicazioni successive alla risoluzione del contratto o per fini giudiziali o stragiudiziali.

22) CONDIZIONI GENERALI DELLA LOCAZIONE: FORO COMPETENTE.

Le parti d eleggono il proprio domicilio presso gli indirizzi presenti nel contratto e si impegnano a comunicare immediatamente alla controparte per iscritto ogni variazione comprese variazioni di ragione sociale, stato giuridico etc.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto ovvero in merito all'interpretazione ed esecuzione delle presenti condizioni generali di contratto sarà competente in via assolutamente esclusiva il Foro di Napoli.